



# CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

Provincia di Udine

**ORDINANZA N. 60 del 22/10/2020**

**OGGETTO: Comune di Cividale del Friuli. Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19/ Coronavirus**

## IL SINDACO

**VISTO** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**CONSIDERATO CHE** l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**PRESO ATTO** dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in tutto il territorio nazionale;

**CONSIDERATO CHE** l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica;

**DATO ATTO** di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

**RAVVISATA** l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

**PRESO ATTO**, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure

straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

**RILEVATO**, altresì, che negli ultimi giorni il numero dei contagiati è in netta ripresa sia a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale e locale e questo induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure possibili per evitare l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**VISTE** le modifiche apportate al D.P.C.M. del 13.10.2020 dal D.P.C.M. del 19.10.2020;

**RICHIAMATE** le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative di data 08.10.2020 (allegato 9 del D.P.C.M. del 13.10.2020);

**VISTE** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 35/PC del 16 ottobre 2020 e n. 36/PC del 16.10.2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”;

**RILEVATO** che con la riapertura delle scuole pubbliche e private gli afflussi di persone (studenti, genitori, insegnanti, personale ATA e altri) in prossimità dei vari istituti sono molto consistenti, soprattutto negli orari di entrata e uscita degli studenti, e pertanto si rende necessario prescrivere l'obbligo di mascherina o di altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando si è in prossimità di scuole e in tutte le aree pertinenti ad esse, compresi i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico;

**TENUTO CONTO** che nel Comune di Cividale del Friuli sono presenti numerosi spazi verdi, giardini e parchi comunali o aperti al pubblico, di cui alcuni recintati e delimitati da strutture e altri no, dove è più facile l'assembramento di persone e il rischio di contagio tra le stesse;

**CONSIDERATO**, altresì, che sul territorio comunale sono presenti strutture per svolgere attività sportiva all'aperto sia individuale (tennis, tiro con l'arco, pattinaggio ...) che di gruppo (pallacanestro, calcio, calcetto ...), di cui alcune gestite da società o associazioni che possono verificare il rispetto dei divieti e degli obblighi impartiti dalle normative nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del contagio del virus COVID – 19 da parte degli sportivi che vi accedano e dove non previsti Protocolli attuativi per l'emergenza coronavirus, mentre in altre non vi è alcuna gestione e non risulta, pertanto, praticabile costituire dei presidi fissi da parte delle forze di polizia per evitare assembramenti,

**RILEVATO**, inoltre, che il D.P.C.M. del 13.10.2020 vieta tutte le gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale sia che si svolgano all'aperto che al chiuso;

**RICHIAMATE**, in particolare, le indicazioni delle Linee Guida dell'08.10.2020 allegate al D.P.C.M. 13.10.2020 relative a “Palestre” e “Attività fisica all'aperto”, nonché le Linee guida

per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 19.05.2020 e le Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra di data 18.05.2020 adottate dall'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché i Protocolli di attuazione delle Federazioni sportive dello sport di riferimento per la ripresa delle competizioni sportive individuali e di gruppo;

**DATO ATTO CHE** l'art. 1 comma 9 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74) prevede che "Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

**RITENUTO CHE** la chiusura delle strutture per svolgere attività sportiva che non siano né presidiate né presidabili è motivata anche dall'impossibilità di ricostruire, nel caso di eventuali assembramenti in tali contesti, l'eventuale catena dei contagiati per poter attuare le procedure di profilassi sanitaria;

**RILEVATO** che il D.P.C.M. del 13.10.2020 prevede all'art. 1 punto ee), così come modificata dal D.P.C.M. del 18.10.2020, che "*le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo*" consentendo la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze ;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno adottare misure esplicative ed attuative della normativa richiamata in relazione ai limiti orari per le attività della ristorazione, al fine di evitare dubbi interpretativi;

**RILEVATO** che soprattutto nelle ore pomeridiane e serali si è verificato che molti clienti dei pubblici esercizi si soffermano a consumare bevande per lo più alcoliche nelle pertinenze degli stessi pubblici esercizi con contestuale rischio di formazione di contatti ravvicinati tra persone e, quindi, di assembramenti;

**RITENUTO** che si rende necessario predisporre un provvedimento volto a regolamentare la somministrazione e la vendita di sostanze alcoliche, nonché il loro consumo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di evitare assembramenti soprattutto da parte di giovani che si riuniscono in orari serali;

**CONSIDERATO** che vi è la necessità di ridurre le occasioni di assembramento all'interno di pubblici esercizi dovute all'organizzazione di intrattenimenti per i clienti (es. musica dal vivo, trasmissione di competizioni sportive ...), nonché nelle manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate sia in area pubblica che aperta all'uso pubblico;

**SENTITI** nel merito i rappresentanti della Confcommercio e della FIPE del mandamento del Friuli Occidentale (competenti per territorio);

**VISTA** la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all'Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.);

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana dell'U.T.I. del Natisone;

**VISTO** lo Statuto Comunale

## **DISPONE**

la revoca dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 47 di data 03/07/2020

## **ORDINA**

*per le motivazioni citate in premessa*

**a far data dal giorno di adozione della presente ordinanza e fino a revoca del presente provvedimento, fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti presi in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid – 19,**

- a) Di confermare l'apertura di tutti i parchi, le ville e i giardini pubblici o aperti al pubblico con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- i minori degli anni 14, così come le persone non completamente autosufficienti dovranno essere sempre accompagnati da un genitore / altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura; particolare riguardo dovrà essere prestato dall'accompagnatore per i minori con età inferiore ai 3 anni (dovrà essere utilizzata una carrozzina/passeggino o similari oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, dovrà essere garantito il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore) e per i soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile, fragilità, cronicità; per i minori con età uguale o superiore ai 6 anni l'accompagnatore dovrà vigilare sul rispetto da parte di questi del rispetto delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI;
  - ai minori degli anni 14 è consentito svolgere all'aperto attività motoria e sportiva non di contatto, nonché attività ludico – ricreativa, assieme ai loro accompagnatori nel rispetto delle linee – guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato A del D.P.C.M. del 18.10.2020;
  - è vietato ogni tipo di assembramento tra non conviventi;
  - è vietato svolgere gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto (il cui elenco è contenuto nel Decreto del 13.10.2020 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento dello Sport – **ALLEGATO A** del presente provvedimento);
- b) Di consentire l'accesso alle attrezzature per il gioco dei bambini nelle aree pubbliche o aperte al pubblico con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- è obbligatorio l'uso della mascherina da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
  - è consigliabile avere con sé una soluzione idroalcolica personale per l'igiene delle mani. L'adulto accompagnatore avrà cura di igienizzare o far igienizzare le mani del minore sia prima che dopo l'utilizzo delle attrezzature gioco;

- è consentito l'utilizzo di ogni singola attrezzatura gioco per un massimo di due bambini alla volta e, nel caso in cui il minore necessiti dell'accompagnamento, sarà consentito l'accesso ad un solo accompagnatore per minore;
  - deve essere rispettata in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo tra persone conviventi), evitando assolutamente qualsiasi assembramento;
  - si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);
  - prevedere l'installazione di apposita segnaletica informativa per le misure di prevenzione da adottare per il corretto utilizzo delle "aree gioco per bambini";
- c) che, fatte salve le specifiche norme e le disposizioni relative all'utilizzo di palestre e piscine e le Linee Guida dell'Ufficio dello sport per la ripresa delle attività sportive, è consentita la riapertura delle sole strutture ubicate nel territorio comunale per lo svolgimento dell'attività sportiva all'aperto presidiate o presidabili, dove il gestore della struttura, Comune o altro soggetto, avrà l'onere di verificare e assicurare il rispetto dei divieti e degli obblighi impartiti dalle normative nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del contagio del virus COVID – 19 anche da parte degli sportivi che per norma vi possano accedere; in caso contrario le stesse devono restare chiuse e dovrà esserne impedito l'utilizzo;
- d) è sospesa l'attività sportiva e motoria amatoriale esercitata all'interno di luoghi chiusi e non disciplinata da protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore sportivo di riferimento;
- e) in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo esemplificativo, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico è fatto obbligo a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nelle fasi di entrata e di uscita, fatto salvo per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti;
- f) dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno seguente nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) i locali interni e le aree esterne (con o senza dehors) destinate alla somministrazione, dovranno essere sgomberati dagli avventori/clienti e chiusi da parte dei titolari delle stesse attività (le eventuali sedute esterne dovranno essere ritirate all'interno di locali chiusi a chiave ovvero rese inservibili);  
I titolari delle precitate attività dovranno esporre all'ingresso del locale apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nonché un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- g) divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno seguente da parte degli esercizi commerciali di vicinato, delle medie strutture di vendita e dei distributori automatici di bevande. Resta consentita la vendita per domicilio nel rispetto delle norme igienico – sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto;

- h) divieto per chiunque di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su tutte le aree pubbliche, compresi parchi, giardini, ville aperte al pubblico;
- i) divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 23.30 alle ore 05.00 del giorno seguente da parte dei pubblici esercizi e delle attività a ciò autorizzate compresi circoli privati;
- j) divieto per chiunque di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su tutte le aree pubbliche, compresi parchi, giardini, ville aperte al pubblico;
- k) divieto per i pubblici esercizi, nel periodo compreso tra le ore 18.00 e le ore 5.00 del giorno successivo, di somministrazione e contestuale consumo alimenti e bevande ai clienti in piedi;
- l) sono vietati i piccoli trattenimenti (tipo concertini, djset e piccoli eventi) a carattere di complementarietà e temporaneità, occasionali, marginali e accessori, non configuranti attività di pubblico spettacolo in senso stretto, svolti sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi, nelle attività in cui si somministrano o si commercializzano alimenti e bevande e all'interno di circoli privati; sono possibili specifiche e motivate deroghe per singoli eventi o singole giornate, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel più assoluto rispetto delle norme generali di tutela contro la diffusione del virus;
- m) divieto di svolgimento di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatte salve eventuali deroghe motivate e autorizzate dall'Autorità competente;
- n) restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non sia possibile assicurare il rispetto delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla normativa nazionale e dalle Linee guida vigenti;

## **R I C H I A M A**

- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 13 ottobre 2020, così come modificato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;

## **D I S P O N E**

- che la Polizia Locale dell'U.T.I. del Natisone e le altre Forze dell'Ordine siano incaricate della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;

- che l'Ufficio Tecnico comunale provveda all'adeguata apposizione della segnaletica informativa all'interna delle Aree gioco per bambini, nonché nelle Aree per l'attività sportiva all'aperto;

- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Cividale del Friuli, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa;

## **A V V E R T E**

che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Cividale del Friuli e l'Autorità competente è il Sindaco del Comune di Cividale del Friuli.

## **A V V E R T E**

*che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.*

---

## **D I S P O N E**

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a :

- Signor PREFETTO della Provincia di Udine ;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia;
  
- Al Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli;
- Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli ;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli ;
- Al Responsabile della Protezione Civile locale.

IL SINDACO  
dott.ssa Daniela BERNARDI  
(documento sottoscritto digitalmente)